

Temi aperti e riflessioni con il pubblico

E-commerce e Concorrenza Sleale

Cuneo 19 gennaio 2018

Doppio button click solution

- Rapporti B2B
 - Per noi liberi professionisti è cogente il doppio click ?
 - Aggiungere una schermata per la firma digitale alle piattaforme online?

Ti pagherò in bitcoin

- È una permuta
- È un contratto aleatorio
- Inadempimento ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932

E-commerce diretto

- Recesso di una parte e risoluzione:
 - Come attuiamo il rimedio restitutorio del bene o servizio virtuale già consegnato?
 - Mezzi di pressione indiretta, basta l'art. 614 bis c.p.c.?

Mi copiano su social!

Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale delle imprese o procedure interne del social network:

- Quale conviene attuare?
- Quale è la procedura più veloce?
- Se il fenomeno si ripresenta su un altro social network o su un sito devo ottenere un nuovo provvedimento ?
- Come si trova il server su cui è caricato il file o le informazioni lesive della concorrenza?

Competenza territoriale

Trib. Torino, ord. 19/01/2016: Foro del convenuto

1. in questo luogo è presuntivamente avvenuta l'attività di progettazione e creazione dei siti internet contestati;
2. anche l'attività di inserimento dati sulle piattaforme di vendita on-line Amazon e Ebay e la registrazione sui social network Facebook e Twitter è presuntivamente avvenuta nel luogo in cui la società convenuta risiede e il ricorrente non ha offerto prova contraria ;
3. il punto vendita della società con cui i beni sono acquistati *brevi manu* dai terzi si trova presso la sede di quest'ultima;
4. la spedizione dei beni acquistati sui siti web avviene dalla sede della società convenuta;
5. l'offerta di acquisto dei beni sul sito della società autrice della violazione del diritto di privativa del ricorrente vale come promessa al pubblico ex art. 1336 c.c., pertanto i singoli atti di sviamento di clientela avvengono quando l'accettazione dell'acquirente perviene al contraffattore, cioè con la ricezione dell'ordine presso la sua sede

Son problemi su facebook!

**Trib. Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell.
Ordinanza, 07/07/2011**

Posto che i gruppi Facebook, ove usati nell'ambito di un'attività economica, svolgono la funzione di segni distintivi atipici, costituisce condotta di concorrenza sleale confusoria - ma anche contraffazione di marchio - la modifica di un tale gruppo da parte di un soggetto che, avvalendosi abusivamente della sua qualità di amministratore, estrometta gli altri, sostituendo l'originaria denominazione, corrispondente alla denominazione sociale e al marchio dell'impresa titolare dell'attività di riferimento (Syprem) e quindi del gruppo, con altra confondibile (Syemme), oltretutto riconducendo il gruppo stesso ad una propria attività concorrenziale (nella specie, il tribunale, adito in sede cautelare, ha disposto il ripristino dell'originaria denominazione e degli originari amministratori, con esclusione di quello che aveva operato illegittimamente, essendo ormai ex dipendente della società ricorrente).

Sono problemi da Blockchain

Membro tiranno della rete P2P/accordo di cartello fra più soggetti

- È abuso di posizione dominante art. 9 l. 192/1998?
- Vale l'exceptio doli generali?
- Può il giudice che accerta l'abuso ordinare la registrazione forzosa o l'annullamento di un accordo registrato sulla Blockchain?
 - Se siamo oltre i 6 blocchi si registra un accordo di senso contrario a quello annullato?
 - Annullamento ed effetto domino sul problema della doppia spesa

Sono problemi da Blockchain

- Dove nasce la rete e a quale giurisdizione è soggetta?
- Se il sistema è P2P niente diritto dei consumatori?
- Come si esegue una sentenza che accerta e modifica una delle transazioni commerciali registrate su blockchain?